

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1636 del 01/04/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2294 del 13/07/2016 in favore di VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA per l'insediamento ove si svolge attivita' vivaistica sito in Comune di Cesena, Via Emilia Levante n. 5551
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1759 del 01/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno uno APRILE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2294 del 13/07/2016 in favore di VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA per l'insediamento ove si svolge attivita' vivaistica sito in Comune di Cesena, Via Emilia Levante n. 5551

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2294 del 13/07/2016 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Loreto n. 170. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attivita' vivaistica sito in Comune di Cesena, Via Emilia Levante n. 5551." rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 13/07/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'Allegato A e Relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 04/08/2021, acquisita al Prot. Unione 29044 e da Arpae al PG/2021/127076 del 13/08/2021 da **VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** nella persona del delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Unione dei Comuni della Valle del Savio Via Amendola n. 27, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (modifica non sostanziale-Scarico S1);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06) (nuovo titolo abilitativo);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (nuovo titolo abilitativo Scarico S4);
- autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (nuovo titolo abilitativo – Scarico S3);
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi, il SUAP, come previsto al comma 3 dello stesso articolo del decreto, con nota del 20/08/2021 prot. 30699, acquisita al protocollo Arpae PG/2021/129980, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Visto che con Nota Prot. Unione 32846 del 09/09/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/139429, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta integrazioni, successivamente integrata con Nota Prot. Unione 33270 del 13/09/2021 ed acquisita da Arpae al PG/2021/140843;

Dato atto che con la medesima Nota Prot. Unione 33270 del 13/09/2021 è stato precisato alla ditta che gli scarichi in pubblica fognatura (nuovo titolo abilitativo) verranno classificati come "acque reflue industriali" in quando non si ritiene applicabile l'assimilazione ai sensi dell'Art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/06;

Tenuto conto che, a seguito di concessione proroga, in data 10/11/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 40732 e da Arpae al PG/2021/175438 del 15/11/2021;

Dato atto che in data 12/01/2022, con Nota Prot. Unione 926 acquisita da Arpae al PG/2022/3816, il SUAP del Unione dei Comuni della Valle del Savio, preso atto del "Parere contrario" emesso da Arpae-Area Prevenzione Ambientale-Presidio Territoriale-Distretto di Cesena, acquisito dal Comune di Cesena in data 14/12/2021 al Prot. Com.le 178865/466, ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza relativa al nuovo titolo abilitativo richiesto "autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali" (Scarico S4);

Considerato che in data 18/01/2022 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite al Prot. Unione 1601 e da Arpae al PG/2022/8087 del 19/01/2022, con le quali ha rinunciato alla realizzazione dello Scarico 4 di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Atteso che pertanto viene stralciato il titolo abilitativo "autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali" ed i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 si intendono superati;

Dato atto che in data 28/01/2022, la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite al Prot. Unione 2679 e da Arpae al PG/2022/15188 del 31/01/2022;

Atteso che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 42804 del 28/03/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/50814, il Dirigente del Settore Tutela ed Ambiente del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"(...) Vista l'allegata Relazione Acustica, datata 19 aprile 2021 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997. (...) si prende atto di tale Relazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettate le condizioni utilizzate nella suddetta relazione acustica."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (Scarico S1):** Rapporto istruttorio acquisito in data 02/02/2022, ove il responsabile dell'endo-procedimento ha evidenziato in particolare quanto segue: (...) **Rilevato** che la **modifica sostanziale** avanzata dalla Ditta è inerente agli esistenti scarichi di acque reflue domestiche (S2) e di acque di processo assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 c.7 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (S3) in fognatura pubblica;

Dato atto che in merito allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale relativo alle acque di raffreddamento dei compressori dell'impianto di refrigerazione delle celle frigo (S1), vengono confermate, per le motivazioni specificatamente espresse nella relazione tecnica presentata in sede di istanza, le caratteristiche quali-quantitative di circa 1 mc/h e 1.680 mc/a prive di inquinanti organici e chimici, così come già autorizzato con l'AUA vigente, per quanto di competenza trattasi di **modifica non sostanziale**;

Tenuto conto che tale modifica dal punto di vista amministrativo comporta unicamente l'aggiornamento dello schema fognario, ogni riferimento alla "Relativa Planimetria" citata nell'AUA vigente è da intendersi **sostituito** con la Tavola riportante lo schema fognario, datata Gennaio 2022, in scala 1:500, acquisita in atti in data 31/01/2022 al Prot. Arpae n. PG/2022/15188 (allegata (...))";

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.-** Rapporto istruttorio acquisito in data 31/03/2022, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- **Autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali: (Scarico S3):** Atto Prot. Com.le 42804 del 28/03/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/50814;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2294 del 13/07/2016 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Loreto n. 170. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale

per l'insediamento ove si svolge attività vivaistica sito in Comune di Cesena, Via Emilia Levante n. 5551." rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 13/07/2016, **come segue**:

- Sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO A con la Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- Introduzione dell'ALLEGATO B "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";
- Introduzione dell'ALLEGATO C e Tavola Unica, "Autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali";
- Introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le condizioni utilizzate nella relazione acustica datata 19 aprile 2021.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Federica Milandri e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2294 del 13/07/2016** ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Loreto n. 170. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività vivaistica sito in Comune di Cesena, Via Emilia Levante n. 5551." rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 13/07/2016, **come segue**:

- **Sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO A con la Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente Atto;**
- **introduzione dell'ALLEGATO B "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";**
- **Introduzione dell'ALLEGATO C e Tavola Unica, "Autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali";**
- **Introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le condizioni utilizzate nella relazione acustica datata 19 aprile 2021.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2294 del 13/07/2016;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2294 del 13/07/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato ai sensi del D.P.R. 59/13 con Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2294 del 13/07/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 15/07/2016 prot. 28972, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e delle valutazioni in merito all'impatto acustico.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto, come nuovo titolo, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., derivanti dal taglio termico di pellicola contenente PVC per la sigillatura di vasi e ceste, e dai generatori di calore per riscaldamento basale e aereo delle serre.

Come previsto per la prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con nota del 20/08/2021 prot. 30699, acquisita al protocollo Arpae PG/2021/129980, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena;
- Hera spa, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2021/143839 del 17/09/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/150085 del 29/09/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Servizio Territoriale una relazione tecnica istruttoria delle emissioni dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 30/11/2021 prot. 2021/0331420/P, acquisita al prot. PG/2021/184010 del 30/11/2022, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, nella quale specifica quanto segue:

“In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con prot. N. 2021/0253478/A, il 13/09/2021, esaminata la documentazione e valutate le successive integrazioni del 16/11/2021 con prot. N. 2021/0317638/A, prodotte dalla VITROPLANT ITALIA S.r.l. in merito alle emissioni in atmosfera a seguito dell'attività di lavorazione nell'impianto sito in Via Loreto n. 170, loc Budrio di Cesena: si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale”.

Con nota PG/2022/30836 del 24/02/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate, con correzione dei refusi:

“Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni
EMISSIONE E75 ventilazione e ricambio locale autoclave

EMISSIONE E76 ventilazione e ricambi aria laboratorio sala cucina

EMISSIONE E88, E89 ventilazione e ricambi locale ex Capor

si valuta che le emissioni asservite a tale attività rientrano negli sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità ed ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, di cui all'art. 272 comma 5, e pertanto non soggetti ad autorizzazione.

EMISSIONE E83 ventilazione di emergenza del locale compressori circuito del freddo

Si valuta che tale emissione derivante da un estrattore d'aria presente nel locale compressori per il circuito del freddo con funzione di emergenza (nel caso in cui le sonde rilevino nel locale tracce di ammoniaca dovute a perdite dell'impianto) rientri nei dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza di cui all'art. 272 comma 5 senza necessità di specifiche disposizioni, e pertanto non soggetti ad autorizzazione.

EMISSIONE E77 SIGILLATURA TERMICA CON PELLICOLA PVC VASI VETRO

Nel punto nuovo di emissione E77 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di sigillatura dei vasi da sterilizzare che contiene il terreno di coltura sono presenti delle macchine chiuse ed aspirate per la rimozione dei fumi prodotti dal taglio termico della pellicola dotati ognuno di ventola di aspirazione.

Il consumo complessivo di pellicola film plastico contenente PVC certificato per alimenti è di circa 30 kg/giorno e con un consumo 7200 kg/anno.

Tale attività è compresa nell'elenco dei Criaer, [approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99], ai punti 4.5.39 e 4.5.55 dell'allegato 4^b di seguito riportati:

4.5.39 - TERMOFORMATURA DI LASTRE E FOGLI A BASE DI CLORURO DI POLIVINILE

a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Cloruro di vinile	5 (*)
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5

(*) I limiti di emissione si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"- pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990;

4.5.55 - MICROFORATURA A CALDO DI FILM PLASTICI A BASE DI POLIVINILCLORURO

a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Acido cloridrico e ione cloro (espresso come HCl)	10
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5

Tale attività è compresa anche nell'allegato 4 punto 4.4 della DGR 2236/09 e s.m.i dove si fissa il valore limite per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc.

Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E77	
-------------------------------	--

<i>Portata massima</i>	<i>1.750 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>5 m</i>
<i>Durata</i>	<i>8 h/g</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,0078 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>nessuno</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Cloruro di vinile</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Ftalati organici (espressi come acido ftalico)</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Acido cloridrico e ione cloro (espresso come HCl)</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza autocontrollo</i>	<i>monitoraggio annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *effettuare la messa a regime del punto di emissione E77;*
- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuale.*

EMISSIONI da E33 ad E74 ventilazione e ricambio aria serre - si valuta che le emissioni asservite a tale attività, essendo esclusivamente riconducibili al ricambio d'aria per garantire buone condizioni microclimatiche nelle serre, rientrano nel punto h) "Serre" dell'allegato IV alla parte V del Dlgs 152/06 che li classifica come impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, ovvero impianti scarsamente rilevanti e pertanto non soggetti ad autorizzazione.

EMISSIONE E84 SIGILLATURA TERMICA CON PELLICOLA PVC CESTE - Nel punto nuovo di emissione E84 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di sigillatura delle cassette da sterilizzare; i vassoi sono collocati in cassette che vengono sigillate meccanicamente con pellicola estensibile al PVC in una macchina chiusa che segue il taglio termico della pellicola stessa. Il consumo complessivo di pellicola film plastico contenente PVC certificato per alimenti è di circa 25 kg/giorno e con un consumo 1800 kg/anno. Anche tale attività rientra negli stessi riferimenti del Criaer e DGR 2236/09 di cui al punto di emissione E77. Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti:

segue Tabella di riferimento: Emissione E84

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E84</i>	
<i>Portata massima</i>	<i>200 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>9 m</i>
<i>Durata</i>	<i>8 h/g</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,0078 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>nessuno</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>

cloruro di vinile	5 mg/Nmc
ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5 mg/Nmc
Acido cloridrico e ione cloro (espresso come HCl)	10 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione E84;
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuale.

Valutazione complessive emissioni impianti termici

		n. unità	Pot. term. Unitaria MW	Pot. term Totale MW	Combustibile
Caldaia riscaldamento di soccorso (riscaldamento basale)	Serre 1-4	1	0,331	0,331	gasolio
	Serre 5-8	2	0,175	0,350	metano
	Serra 9	1	0,0303	0,0303	metano
	Serre 10-12	3	0,032	0,096	metano
	Serra 14	1	0,033	0,033	metano
	Serre 15 e 17	2	0,0247	0,0494	metano
	Serra 16	1	0,0336	0,0336	metano
Generatore calore per emergenza neve (riscaldamento aereo)	Serre Ombrato T	2	0,0334	0,0648	metano
	Serre 1-4	4	0,0986	0,3944	gasolio
	Serre 5-8	4	0,0882	0,3528	metano
	Serra 9-12	4	0,0962	0,3848	metano
	Serre 19-22	2	0,2	0,4	metano
	Serra Australia	6	0,0962	0,5772	metano
Caldaia	Serre Ombrato T	3	0,232	0,696	Pellet legno
	Produzione vapore	1	0,465	0,465	metano
Potenza termica nominale totale				4,2583	

...omissis...

[Gli impianti termici hanno una potenza termica pari a 2,837 MW complessivi per impianti alimentati a metano, e 1,421 MW complessivi per impianti alimentati a pellet (0,696 MW) insieme a quelli alimentati a gasolio (0,725 MW).

Tali impianti avendo la potenza termica superiore alla soglia di 1 MW, stabilita alle lettere dd) (per gli impianti alimentati a metano) e bb) (per l'insieme degli impianti alimentati a biomasse e a gasolio) alla Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e smi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto, ed ai limiti di emissione di seguito riportati senza necessità di monitoraggio annuale, ad esclusione degli impianti alimentati a biomasse vegetali.]

Impianti a metano

Con riferimento ai criteri Criaer, per gli impianti termici a metano si può fare riferimento al punto 4.1.24 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI MISTI (GAS METANO, GAS NATURALE)

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA

	(mg/m ³)
Materiale particellare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

In relazione agli allegati del DLgs 152/06, si riporta la tabella dei limiti di cui punto 1.3 alla parte 3 (valori di emissione per specifiche tipologie di impianti) dell'allegato 1 degli allegati alla parte V

1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW.

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

... omissis...

In base al dettato del DLgs 152/06, in considerazione dell'alimentazione a metano, risulta applicabile esclusivamente il limite per gli ossidi di azoto di 350 mg/Nmc.

Dalla tabella complessiva degli impianti termici sopra riportata quelli a metano con una potenza termica totale pari a 2,8 MW sono soggetti ai seguenti limiti: Ossidi di Azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

In ogni caso, visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti devono rispettare i limiti sopra indicati **senza obbligo di eseguire gli autocontrolli**.

Impianti a Gasolio

Con riferimento ai Criteri Criaer detti impianti sono ricompresi nel punto 4.1.23 che indica:

4.1.23 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	100
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) sono automaticamente rispettati se l'impianto termico funziona correttamente ed e' alimentato con un olio combustibile con tenore di zolfo inferiore all'1 %.

Infine gli allegati alla parte V nell'allegato 1 del D.Lgs. 152/06 e smi, per gli impianti termici alimentati a combustibili liquidi riportano la seguente tabella dei limiti di emissione:

1.2 Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 % e, se utilizzata come combustibile la liscivia proveniente dalla produzione di cellulosa, 6%.

...omissis...

Dalla tabella complessiva degli impianti termici sopra riportata risulta che nella serra 1-4 sono presenti n. 5 impianti a gasolio con potenzialità complessiva di 0,725 MWt. In ogni caso, visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'Art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti devono rispettare i limiti sotto indicati e le prescrizioni di cui al punto 17 delle "prescrizioni tecniche" dell'allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., senza obbligo di eseguire gli autocontrolli:

CARATTERISTICHE EMISSIONE	Serre 1-4 (1 impianto a gasolio per il riscaldamento basale e 4 impianti riscaldamento aereo emergenza neve).
PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	100 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂)	1700 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 1 dell'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

In ogni caso, visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'Art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti devono rispettare i limiti sotto indicati **senza obbligo di eseguire gli autocontrolli**.

Impianti di riscaldamento a Biomasse solide

Dalla tabella complessiva sopra riportata risulta che nella serra ombraio T sono presenti n. 3 generatori a pellet legno con potenzialità complessiva pari a 0,696 MW .

Visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'Art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti devono rispettare i limiti sotto indicati previsti al punto 4.38 "Impianti termici civili e produttivi alimentati a biomasse ..." della D.G.R. 2236/09 e smi ove, al punto 2, si stabilisce che i valori limite si applicano anche agli impianti con potenza < 1 MWt.

CARATTERISTICHE EMISSIONE	Serre Ombraio T: 3 impianti alimentati a pellet per riscaldamento aereo emergenza neve
PARAMETRI	LIMITI riferiti al 11% di O ₂
Polveri totali	30 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nmc
Monossido di carbonio	250 mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come COT)	30 mg/Nmc

Il legno utilizzato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 4 dell'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%.

In relazione a quanto stabilito dall'Allegato X alla Parte quinta del DLgs 152/06, nella parte II, sezione 4, paragrafo 2, punto 2.2 "Modalità di combustione", lettera f), per le emissioni E28, E29, E30 è necessario effettuare il monitoraggio con frequenza annuale.

In conclusione, per tutti gli impianti termici produttivi sopra menzionati si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime di tali impianti;
- rispettare i limiti sopra citati senza obbligo di effettuare il monitoraggio annuale tranne che per gli impianti di riscaldamento a biomasse per i quali è previsto il monitoraggio con frequenza annuale.

*EMISSIONE E87 impianto di combustione 0,030 MW per la produzione di acqua calda sanitaria
Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la somma della potenzialità termica nominale degli
impianti termici civili non supera i 3 MW e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo”.*

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, a differenza di quanto riportato nella relazione tecnica di Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, ha ritenuto necessario che, sulla base dell'art. 271 co. 5 del Dlgs. 152/06, per le emissioni E28, E29 ed E30 venga fissato per l'inquinante "Ossidi di azoto" il valore limite pari a 500 mg/Nmc con un tenore di ossigeno del 6% stabilito dall'Allegato I alla Parte quinta del Dlgs 152/06 (Parte III "1.1 Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi" - sesta tabella), più restrittivo rispetto a quello stabilito dalla norma regionale (Allegato 4.38 alla D.G.R. 2236/09 e smi indicato nella relazione tecnica) pari a 450 mg/Nmc con un tenore di ossigeno di riferimento dell' 11%. Infatti rapportando il valore limite dell'Allegato I alla Parte quinta del Dlgs 152/06 ad un tenore di ossigeno del 11% ne risulta un valore limite pari a 333 mg/Nmc.

Il Comune di Cesena - Settore Governo del territorio - Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia con PEC del 25/03/2022 acquisita al prot. Arpa PG/2022/51178 del 28/03/2022 ha fatto pervenire le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia dello stabilimento in oggetto, come di seguito riportate:

“Nello stabilimento sono presenti edifici di lavorazione e stoccaggio prodotti, serre ed impianti tecnologici. L'area è normata nel PRG vigente all'art.39 “Tessuto polifunzionale” mentre nel Piano Urbanistico Generale Intercomunale (PUG) assunto in data 23/09/2021 è individuato in “Tessuti Produttivi”.

Dalla verifica dei titoli edilizi è emerso che a tutt'oggi non è stata presentata la richiesta di agibilità relativa alla Concessione in Sanatoria n.1374 del 4/2/1998 e presentata la fine lavori della pratica 21/DIA/2009.

Verificata la documentazione presentata ed integrata si esprime parere favorevole di conformità urbanistica ed edilizia.

Si precisa che essere presentata la documentazione necessaria per l'agibilità/usabilità relativi agli interventi di cui alla Concessione in Sanatoria n.1374 del 4/2/1998 e pratica 21/DIA/2009”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 04/08/2021 P.G.N. 29044, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONI DA E33 A E74 Ricambio aria serre

provenienti da impianti compresi alla lettera h) “Serre” punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E75 Ricambio aria autoclave

EMISSIONE E76 Ricambio aria laboratorio sala cucina

EMISSIONI E88, E89 Ricambi aria ambienti di lavoro

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di

lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

3. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:
EMISSIONE E83 Ricambio aria locale compressori
derivante da un dispositivo destinato a situazioni critiche o di emergenza di cui all'art. 272 comma 5 senza necessità di specifiche disposizioni, e pertanto non soggetto ad autorizzazione.
4. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:
EMISSIONE E87 CALDAIA produzione acqua calda per uso sanitario (30 kW, a metano)
relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività vivaistica con riproduzione in vitro e in serra sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI E1-E2-E3-E4 - SERRE 1-2-3-4 riscaldamento emergenza neve (n.4 impianti 98,6 kW ciascuno a gasolio)

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	2,5	m
Durata	emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1.700	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Il gasolio utilizzato come combustibile dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 1 dell'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONI E5-E6-E7-E8 - SERRE 5-6-7-8 riscaldamento emergenza neve (n.4 impianti 88,2 kW ciascuno a metano)

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E9-E10 - SERRA VETRO riscaldamento soccorso serre 5-6-7-8 (n.2 impianti 175 kW ciascuno a metano)

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	4,5	m
Durata	emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E11, E78, E79 - SERRE 10 - 11 -12 riscaldamento soccorso (n. 3 impianti 32 kW ciascuno a metano)

Portata massima	100	Nmc/h
Altezza minima	5,4	m
Durata	emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E12 - SERRA 9 riscaldamento soccorso (n.1 impianto 30,3 kW a metano)

Portata massima	100	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E13, E80, E81, E85 - SERRE 9-10-11-12 riscaldamento emergenza neve serre (n.4 impianti 96,2 kW ciascuno a metano)

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E14 - SERRA 18 riscaldamento soccorso (n.1 impianto 33,6 kW a metano)

Portata massima	100	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E15, E17 - SERRE 15 e 17 riscaldamento soccorso (n.2 impianti 24,7 kW ciascuno a metano)

Portata massima	100	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E16 - SERRA 16 riscaldamento soccorso (n.1 impianto 25,2 kW a metano)

Portata massima	100	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E18 - SERRA 14 riscaldamento soccorso (n.1 impianto 33 kW a metano)

Portata massima	100	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E19, E20 - SERRE OMBRAIO 19, 20, 21, 22 riscaldamento emergenza neve (n.2 impianti 200 kW ciascuno a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E21-E22-E23-E24-E25-E26 - SERRE AUSTRALIA riscaldamento emergenza neve (n.6 impianti 96,2 kW ciascuno a metano)

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	3,3	m
Durata	emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E27, E86 - SERRE OMBRAIO N. 1 E N.2 riscaldamento soccorso serre Ombraio T (n.2 impianti 32,4 kW ciascuno a metano)

Portata massima	100	Nmc/h
Altezza minima	2,7	m
Durata	emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E28-E29-E30 - SERRE OMBRAIO N.3-N.4-N.5 riscaldamento emergenza neve serre Ombraio T (n.3 impianti 232 kW ciascuno a pellet)

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	30	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	333	mg/Nmc
Monossido di carbonio	250	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come COT)	30	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 11%.

Il legno utilizzato come combustibile dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 4 dell'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E31 - PRODUZIONE VAPORE PER STERILIZZAZIONE (n.1 impianto 465 kW a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	10	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E77 – SIGILLATURA VASI VETRO

Portata massima	1.750	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5	mg/Nmc
Acido cloridrico e ione cloro (espresso come HCl)	10	mg/Nmc

EMISSIONE E82 - C.T. riscaldamento soccorso serre 1-4 Ombraio (n.1 impianto 331 kW a gasolio)

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m
Durata	emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1.700	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Il gasolio utilizzato come combustibile dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 1 dell'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E84 – SIGILLATURA CESTE

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5	mg/Nmc
Acido cloridrico e ione cloro (espresso come HCl)	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. L'**emissione E32** predisposta per l'inserimento di una eventuale seconda unità di scorta alla caldaia per la produzione di vapore di cui alla emissione E31 **non è autorizzata con il presente provvedimento** in quanto non sono stati forniti i dati caratteristici di tale emissione e dell'impianto termico che sarà montato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni da E1 a E31, da E77 a E82, E84, E85 ed E86 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni da E1 a E31, da E77 a E82, E84, E85 ed E86, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
6. La comunicazione di cui al precedente punto dovrà comunque avvenire solo ad avvenuta presentazione al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena della documentazione necessaria per l'agibilità/usabilità relativi agli interventi di cui alla Concessione in Sanatoria n.1374 del 4/2/1998 e pratica 21/DIA/2009.
7. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E28, E29, E30, E77 ed E84** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.

9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E28, E29, E30, E77 ed E84** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 04/08/2021 (acquisita al Prot. Com.le 115175/466 del 13/08/2021) e s.m.i. intesa ad ottenere la modifica sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura;

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

- il parere Hera protocollo n. 24960 del 14/03/2022 acquisito al Prot. Com.le 37197/466 del 16/03/2022;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	VITROPLANT ITALIA S.R.L. nella persona del Legale Rappresentante pro tempore
Ubicazione dell'insediamento	via Loreto, 170
Destinazione d'uso insediamento	azienda vivaistica
Potenzialità insediamento	3300 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	/
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento	Impianto Dep. Cesena, Via Calcinaro

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 04/08/2021 e delle seguenti modifiche pervenute in data 18/01/2022 e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 24960 del 14/03/2022 sottoriportate;
2. le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Ufficio Comunale al fine di valutare la necessità del riesame del presente allegato. La mancata comunicazione comporterà la decadenza del presente atto;

3. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;

4. le opere per la realizzazione della rete interna dovranno essere ultimate entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico trasmette tramite PEC al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato (MODULO 3 scaricabile dal sito del Comune). Qualora lo stato di fatto delle reti fognarie interne e delle schede tecniche fossero modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto, tale dichiarazione, con allegata la documentazione aggiornata, dovrà essere trasmessa anche al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it).

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella Fognatura nera "tipo A" e per l'immissione di ACQUE METEORICHE nel fosso interpodereale:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente Atto si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del presente Atto;
2. Il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
 - rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera prot. 24960 del 14/03/2022 sottoriportate;
 - regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
 - deve convenientemente allargare, approfondire e opportunamente regimare i fossi di scolo interpoderali/poderali privati che si dimostrino incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose;
 - mantenere in efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali e le altre opere di sistemazione liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulati;
 - provvedere all'espurgo di fossi e/o canali privati in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di materiali vari che impediscano, anche in caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque;
 - osservare le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque meteoriche nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - dare immediata comunicazione al Comune e ad Hera di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) di ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto

e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame del presente Allegato;

3) Il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.p.A.:

1. Nella rete fognaria nera di Via Emilia, in corrispondenza del terminale **S3** sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio vasetti di vetro per colture in vitro, lavaggio vassoi coltivazione, attrezzature di laboratorio e sale taglio, controlavaggi impianti di filtrazione e demineralizzazione delle acque di falda, piazzale lavaggio agar 30 mq, lavaggio occasionale sala lavorazione/deposito.**

Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.)

2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD≤1300 mg/l;

BOD5≤1000 mg/l;

Solidi sospesi totali≤500 mg/l;

Azoto nitrico≤40 mg/l.

3. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Qualora l'esito delle analisi evidenzia il superamento dei limiti ammessi, la ditta dovrà provvedere al potenziamento del sistema di pretrattamento dei reflui, in grado di riportare le concentrazioni degli inquinanti entro i limiti previsti.

4. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 3300 mc/anno; 2 mc/h. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

filtro a maglia fine (sulla linea di scarico delle acque reflue lavaggio vassoi di coltivazione);

misuratore di portata elettromagnetico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del reflu e installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 5 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.

7. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

8. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
10. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.
11. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
12. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
13. La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
14. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
15. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA la piombatura.**
16. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente Atto per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.